

Frequently Asked Questions (FAQ)

PTES REGIONE CAMPANIA 2018 2020

DOMANDA 1

- 1) All'art.14 si analizzano i progetti per il solo adeguamento antincendio, per l'adeguamento all'attuale normativa antincendi è realizzabile anche su edifici non adeguati sismicamente alle attuali normative (NTC2018)?
- 2) Inoltre, l'art.14 comma 11 fa riferimento a "immobili scolastici esistenti in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica" ossia che rispettino le NTC2018 o che siano conformi con le NTC2008?

RISPOSTA 1

Si ritiene opportuno premettere che l'articolo 14 dell'Avviso disciplina la concessione di contributi straordinari per interventi di adeguamento/miglioramento antincendio da eseguirsi sugli edifici scolastici a cura degli Enti locali.

1) il comma 2 dell'articolo chiarisce che l'edificio non deve essere necessariamente ADEGUATO strutturalmente ma deve essere ADEGUABILE. Certo che non è possibile fruire di tale contributo se l'Ente, in base agli esiti della verifica di vulnerabilità, abbia programmato la demolizione del medesimo manufatto o se le progettate opere di adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio dell'edificio siano poi distrutte dagli eventuali lavori strutturali a farsi (secondo punto del comma 2).

2) la definizione di "immobili scolastici esistenti in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica" è contenuta nell'articolo 5 comma 4 dell'Avviso.

Si ritiene opportuno precisare che per questa tipologia di contributi è prevista una scadenza diversa (31/08/2018) indicata nell'articolo 14 comma 6 e una modulistica diversa che sarà resa disponibile alla scadenza del termine fissato per le istanze relative al PTES 2018-2020.

DOMANDA 2

- 1) In merito all'Avviso Pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica, essendo in possesso di una vulnerabilità redatta con le NTC08 è possibile utilizzarla?
- 2) Inoltre, essendo in possesso di un progetto definitivo già validato con le NTC08 redatto a gennaio 2018, bisogna proseguire ad una nuova validazione con la nuova normativa? In caso affermativo si deve procedere ad una nuova analisi dello stato di fatto o si può adoperare quella ottenuta con le NTC08?
- 3) Infine, all'art.12 comma 1 lett.p per elaborati progettuali si intende anche la vulnerabilità redatta con le NTC08?

RISPOSTA 2

1) Sì, perché dal tenore delle domande successive si desume che il progetto da candidare prevede anche l'esecuzione di interventi strutturali.

2) Si invita a porre attenzione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con cui sono state approvate le nuove norme tecniche, che disciplina al comma 1 la fase transitoria per le opere pubbliche. Quindi i progetti redatti con l'ausilio delle NTC 2008 sono ancora utilizzabili a condizione che i relativi lavori siano consegnati entro i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove NTC 2018 (30 giorni dopo la pubblicazione in GURI).

3) Sì, se trattasi di un progetto che prevede interventi di miglioramento/adeguamento di un edificio scolastico esistente.

DOMANDA 3

Vorremmo sapere dove e come reperire la modulistica a cui fa riferimento l'avviso e se rimane confermata la scadenza del 5 luglio 2018.

RISPOSTA 3

La modulistica è reperibile al seguente link
<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica>.
Il termine di scadenza fissato nell'Avviso è confermato

DOMANDA 4

Si chiede il seguente chiarimento. L'opera riguarda la trasformazione di un vecchio edificio di proprietà comunale con finalità industriale da modificare a destinazione scolastica. Per tale motivo, l'Ente per tale edificio non ha il codice SNAES.

Si ritiene che l'intervento, meritevole di priorità ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 620 del 04/06/2018, sia da annoverare tra gli "ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche". Inoltre, ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'Avviso pubblico, il suddetto intervento è stato programmato soprattutto per la necessità di dismettere una locazione onerosa a carico dell'Ente. Difatti l'edificio attualmente utilizzato è in possesso di un codice SNAES. A tal uopo si chiede, pertanto, se tale opera possa essere candidata

RISPOSTA 4

Per il caso rappresentato, si ritiene opportuno premettere che il Comune deve innanzitutto attivare tutti i procedimenti amministrativi necessari a rendere compatibile da un punto di vista urbanistico ed edilizio tale trasformazione funzionale.

L'intervento ipotizzato, certamente candidabile, porterebbe alla realizzazione di un edificio scolastico ad oggi non esistente, e per tale motivo tale fattispecie è equiparabile a quella di "nuova costruzione derivante dalla necessità di dismettere una locazione onerosa". Con questa logica l'articolo 2 comma 4 dell'Avviso prevede l'indicazione del codice edificio ove oggi sono ubicati gli studenti.

Da quanto indicato nella domanda, non si desume se il manufatto industriale di proprietà pubblica sia oggetto o meno di demolizione, quindi:

a) nel caso di mancata demolizione, si presume che il manufatto industriale esistente da destinare ad uso scolastico possa essere oggetto di un intervento di adeguamento sismico, impiantistico e funzionale; ragion per cui si ipotizza che la proposta progettuale possa includere almeno le tipologie a.5), e) ed f) di cui all'articolo 4;

b) nel caso di demolizione del manufatto esistente insistente su area di proprietà dell'Ente, la proposta progettuale sarebbe riconducibile alla tipologia c) dell'articolo 4;

In entrambi i casi la proposta progettuale godrebbe del punteggio aggiuntivo previsto per le dismissioni di locazioni onerose.

DOMANDA 5

1) Dovendo per la candidatura inviare una pec con allegati tra cui anche gli elaborati del progetto redatto quanti MB devono essere rispettati? E che tipo di formato?

2) Siccome il bando a pag 9 (art.8, co.4, lettera i) parla di espropriazioni comprese all'interno dell'aliquota del 12% delle spese tecniche, perché il q.e. non prevede tale voce? nella redazione del q.e. come da bando va aggiunta a parte? o va specificata nella descrizione della voce spesa tecnica senza indicarne il valore specifico?

3) nel conteggio del costo a mq (pag 12, art.11, comma 9) gli spazi esterni come devono essere valutati?

RISPOSTA 5

1) Per la fase di candidatura non è previsto l'invio degli elaborati di progetto. La documentazione da inviare è solo quella indicata all'articolo 6. Solo nel caso di cui all'articolo 10 comma 11 è previsto il successivo invio della documentazione progettuale di cui all'articolo 12. Nel solo caso di progettazione esecutiva cantierabile è previsto l'invio dell'ulteriore documentazione indicata nella modulistica.

2) L'articolo 8 comma 4 dell'Avviso elenca le spese non ammissibili. Alla lettera i) si indica la percentuale del 12% quale limite massimo per le spese tecniche. In conformità a quanto previsto dal Manuale POR Campania FESR 2014-2020, questa percentuale è calcolata sul totale dei lavori a base d'asta al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte, a cui va sommato IL VALORE DELLE ESPROPRIAZIONI, OVE PREVISTE. Quindi in questo caso il riferimento alle eventuali spese per espropriazioni è solo riferito alle modalità di calcolo del limite di cui sopra.

Le spese per espropriazioni non sono ammesse solo nel caso di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a.4) dell'Avviso, fermo restando la possibilità per l'Ente di porre a proprio carico le spese per l'acquisizione delle aree.

Le spese per espropriazioni vanno indicate nel quadro economico così come previsto dalla vigente normativa di settore.

3) È bene precisare che l'articolo 11 dell'Avviso disciplina solo il contributo massimo concedibile e non il massimo ammontare della proposta progettuale. Ration per cui se il quadro economico del progetto eccede il valore del massimo contributo, il Δ deve essere individuato quale co-finanziamento (comma 13). Premesso ciò quella indicata nell'articolo 11 è solo la metodologia di calcolo di questo contributo, fermo restando che il progetto può prevedere anche interventi per la sistemazione di spazi esterni nel limite del 15% indicato all'articolo 5 comma 1 lettera n) dell'Avviso.

DOMANDA 6

Nel caso in cui l'Ente intenda delocalizzare l'edificio scolastico esistente, qual è il requisito che l'Ente deve dimostrare all'atto della presentazione dell'istanza?

RISPOSTA 6

Nell'Avviso la delocalizzazione è prevista nei casi indicati alle lettere a.2), a.3) e a.4) di cui all'articolo 4 comma 2. Solo nel caso a.4) è richiesto che l'area sia già di proprietà dell'Ente all'atto della presentazione dell'istanza.

Nell'ipotesi della possibile delocalizzazione, possono presentarsi le seguenti fattispecie:

1. nel caso di area di proprietà dell'Ente con destinazione urbanistica conforme al previsto insediamento scolastico, il R.U.P. deve dotarsi del relativo Certificato di Destinazione Urbanistica da conservare agli atti del proprio fascicolo di progetto

2. nel caso di area di proprietà dell'Ente con destinazione urbanistica non conforme all'insediamento scolastico progettato, l'Ente deve formalmente dimostrare di aver avviato la procedura di cui all'art.19 DPR 327/01 con l'adozione della propedeutica variante di cui al comma 2 del suddetto articolo;

3. nel caso in cui la delocalizzazione interessi un'area non nella disponibilità dell'Ente ma con destinazione urbanistica conforme all'insediamento scolastico ipotizzato, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che l'Ente dimostri che sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e che quest'ultimo non sia decaduto o sia stato reiterato in conformità al vigente TU espropri; invece nel caso a.4) di cui all'articolo 4 comma 2 dell'Avviso, è necessario che sia almeno intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (art.8 co.1 lett.b TU espropri);

4. nel caso in cui la delocalizzazione interessi un'area non nella disponibilità dell'Ente e con destinazione urbanistica non conforme all'insediamento scolastico ipotizzato, al momento della presentazione dell'istanza l'Ente deve formalmente dimostrare di aver avviato la procedura di cui all'art.19 DPR 327/01 con l'adozione della propedeutica variante di cui al comma 2 del suddetto articolo; invece nel caso a.4) è necessario che l'Ente dimostri altresì che sia almeno intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità (art.8 co.1 lett.b TU espropri).

DOMANDA 7

Vorrei sapere se l'assenza dell'autorizzazione sismica configura lo status di progetto esecutivo non cantierabile. In caso affermativo si può evitare anche di fare la verifica e validazione del progetto?

RISPOSTA 7

L'autorizzazione sismica, nel caso di lavori strutturali, è necessaria a che il progetto possa essere considerato cantierabile. D'altronde, dell'avvenuto rilascio, bisogna farne menzione nei verbali di

verifica preventiva della progettazione esecutiva, previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.

La verifica preventiva e la validazione della progettazione sono obbligatorie per legge e non possono essere omesse e devono essere svolte secondo la tempistica e le modalità previste dalle norme.

Nel caso specifico è desumibile che l'Ente sia in possesso di una progettazione di livello esecutivo ed abbia acquisito tutti gli altri pareri al netto del solo provvedimento sismico.

In questo caso l'Ente, prima dell'approvazione di tale progetto, deve essere in possesso dei verbali di verifica preventiva conclusi con esito positivo in relazione ai contenuti della verifica prevista dalla legge.

L'Ente non potrà quindi avvalersi nel dispositivo dell'atto amministrativo di approvazione del predetto progetto esecutivo del solo provvedimento finale di validazione che resta comunque subordinato alla acquisizione della autorizzazione sismica.

DOMANDA 8

Per la partecipazione all'avviso, relativamente agli interventi di adeguamento e miglioramento sismico, dalle informazioni assunte durante l'incontro ho maturato la convinzione che la verifica di vulnerabilità, che è un requisito essenziale per l'ammissibilità della domanda, potesse essere assolto mediante la determinazione dell'indice di rischio in via speditiva, con le modalità di cui all'ALLEGATO A, dell'avviso in oggetto.

Da una rilettura dell'Avviso ho rilevato che all'art. 12 "Documentazione progettuale" viene richiesto alla lettera i) la verifica di vulnerabilità redatta in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di cui al successivo comma 2.

Il dubbio che emerge, e per cui chiedo la cortese attenzione di un Vs. chiarimento, è il seguente:

È ammissibile la candidatura per edifici scolastici dotati del livello di progetto "Progetto di fattibilità tecnico-economico" basato sulla verifica di vulnerabilità eseguita con le modalità rappresentate nell'Allegato "A" dell'Avviso?

RISPOSTA 8

Si è possibile, con le limitazioni indicate all'articolo 5 comma 2 dell'Avviso.

Successivamente l'Ente, in occasione degli aggiornamenti annuali (2019 e 2020) del Piano triennale 2018-2020, potrà comunicare l'avvenuta redazione in modalità standard della verifica di vulnerabilità e l'eventuale modifica del correlato progetto, acquisendo il requisito di proposta progettuale potenzialmente ammissibile a finanziamento.

DOMANDA 9

1) Un intervento di adeguamento sismico di un edificio scolastico in muratura è configurabile quale "Manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" tra le categorie di cui all'art.3 del DPR 380? Atteso che la norma non elenca nel dettaglio tutti gli interventi e le due categorie edilizie potrebbero necessitare del medesimo titolo abilitativo.

2) Vorremmo candidare un progetto preliminare per la sostituzione edilizia di una scuola con delocalizzazione, da finanziare eventualmente nelle successive annualità 2019/20. Il suolo risulterà di proprietà del Comune allorquando sarà definito il Piano Urbanistico Attuativo su un comparto edificatorio. Al momento risulta ancora intestato ai privati. Tale circostanza rappresenta un motivo ostativo alla candidabilità del progetto?

3) E' possibile candidare un progetto che prevede un intervento di adeguamento sismico + adeguamento impiantistico (art.4 c.2 lettera e). E in caso affermativo il contributo max al mq come si calcola?

RISPOSTA 9

1) Dipende dall'entità dei lavori a farsi per garantire l'adeguamento: la differenza tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia sta proprio in questo.

2) Vedasi risposta 6.

3) L'intervento da candidare deve prevedere il raggiungimento della piena agibilità e funzionalità dell'edificio scolastico interessato (articolo 4 comma 4 dell'Avviso). Il contributo massimo

ammissibile è da calcolare con le modalità di cui all'articolo 11, dopo aver tipizzato l'intervento secondo quanto previsto all'articolo 3 del vigente d.P.R. 380/01.

DOMANDA 10

Con riferimento all'avviso pubblico di cui al D.D. n. 620 del 04/06/2018, si rappresenta che questo Ente è dotato del piano triennale delle OO.PP. 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018, allegato al Bilancio di Previsione triennio 2018-2020 approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2018 così come integrato ed approvato con successiva Delibera di G.C. n. 76 del 07/03/2018 e ratificato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 16/04/2018.

Nell'attuale Programma Triennale al punto 10 è inserito l'intervento "Intervento di ristrutturazione ed adeguamento degli edifici scolastici comunali" per un importo complessivo di € 2.500.000,00 e con fonte di finanziamento proveniente da fondi regionali.

Considerato che sono in corso le progettazioni per i singoli edifici scolastici comunali, e ipotizzata una probabile variazione dell'importo previsto negli strumenti di programmazione di cui in oggetto, per cui sarà necessario procedere alla proposta di deliberazione in Giunta Comunale della variazione/integrazione al piano triennale 2018-2020 e all'elenco annuale 2018, che sarà, alla luce della vigente normativa, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, sottoposta alla successiva ratifica consiliare. Si chiede di conoscere se l'atto deliberativo di G.C. di approvazione della variazione/integrazione dello strumento programmatico è sufficiente al soddisfacimento di quanto richiesto all'articolo 12 lett. d) dell'avviso pubblico.

RISPOSTA 10

Si. Successivamente l'Ente deve completare l'iter di legge con il propedeutico passaggio deliberativo in Consiglio Comunale entro il termine fissato per la presentazione della documentazione alla Regione (vedasi punto 9 della dichiarazione del Rappresentante legale)

DOMANDA 11

Nel caso di realizzazione di un nuovo edificio scolastico necessario a dismettere un esistente contratto di locazione a titolo oneroso con un soggetto privato proprietario dell'immobile in cui sono ospitate attualmente le attività didattiche, come si deve intendere il punto 2 della dichiarazione inserita nel modello dell'istanza di partecipazione?

RISPOSTA 11

In tale caso si parla di immobile oggetto di intervento e quindi l'edificio a cui si riferisce il punto della dichiarazione è quello da realizzare, che quindi deve essere di esclusiva proprietà pubblica.

DOMANDA 12

1) Nell'Allegato "Scheda valutazione" è previsto al punto 6) l'assegnazione di punteggi per interventi necessari a garantire il rispetto della vigente normativa antincendio. Il discrimine del punteggio è basato sulla presenza e sul numero di attività soggette a controllo di prevenzione incendi nell'edificio scolastico oggetto dell'intervento. Cosa si intende per attività soggette a controllo?

RISPOSTA 12

Le attività soggette a controllo di prevenzione incendi sono indicate nell'Allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n.151.

DOMANDA 13

In merito all'Avviso Pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica, come si calcola la superficie totale di cui all'articolo 11 comma 9?

RISPOSTA 13

La risposta presenta diversi elementi di criticità. Nel dettaglio:

- 1) nel caso di interventi su edificio scolastico esistente, la superficie totale è da calcolare con riferimento allo schema plano-altimetrico del medesimo edificio;
- 2) nel caso di interventi di sostituzione edilizia, nuova costruzione o ampliamento, la superficie totale è da calcolare con riferimento allo schema plano-altimetrico del nuovo edificio di progetto;
- 3) il progettista, dopo aver acquisito lo schema strutturale dell'edificio e aver individuato la destinazione funzionale dei volumi edilizi accessibili per lo svolgimento di attività didattiche e non, deve graficizzare gli ingombri planimetrici degli impalcati strutturali che delimitano i volumi stessi e calcolare la relativa superficie;
- 4) nel caso di impalcato strutturale delimitante volumi utilizzati o da utilizzare per attività didattiche, la superficie va computata al 100%;
- 5) nel caso di impalcato strutturale delimitante volumi non utilizzati o da non utilizzare per attività didattiche (garage interrati, sottotetti praticabili per manutenzione, piano tecnico per collocazione impianti, ...), la superficie va computata al 25%;
- 6) nel caso di impalcato strutturale delimitante volumi di entrambe le tipologie, si applica il criterio della prevalenza. Ragion per cui se il totale del volume utilizzato o da utilizzare per attività didattiche è superiore al 50% del volume totale delimitato dall'impalcato strutturale, la superficie va computata al 100%. In caso contrario, essa va computata al 25%;
- 7) nel caso di impalcato strutturale delimitante volumi non accessibili o non utilizzabili per lo svolgimento di nessuna attività (solaio che copre un vespaio aerato, ...), la sua superficie non è computabile ai fini del calcolo del valore totale.

DOMANDA 14

Un edificio scolastico che ha già ricevuto dei finanziamenti pubblici per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'immobile. Successivamente, a lavori ultimati, l'immobile è stato dichiarato inagibile a causa della sua pericolosità strutturale, accertata solo successivamente. L'Ente intende demolire l'immobile efficientato per poterlo ricostruire. Può accedere al finanziamento del PTES 2018-2020?

RISPOSTA 14

No, qualora sussista il vincolo di destinazione del precedente finanziamento alla data di presentazione dell'istanza. L'Avviso lo vieta espressamente così come indicato all'articolo 5 comma 1 lettera p). A titolo di esempio si ricorda che per i finanziamenti comunitari della programmazione 2007-2013 era previsto un vincolo temporale minimo pari a 5 anni (art.57 del Regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11/07/2006).

DOMANDA 15

Nella compilazione della dichiarazione congiunta RUP/Dirigente, al punto 7 è possibile barrare più di una tipologia di interventi?

RISPOSTA 15

Sì, infatti la nota a piè di pagina precisa che devono essere barrate tutte le tipologie previste dalla proposta progettuale candidata.